



**HAL**  
open science

## Intenzione e complicità. Declinazioni nel crimine di stampo mafioso

Deborah Puccio-Den

► **To cite this version:**

Deborah Puccio-Den. Intenzione e complicità. Declinazioni nel crimine di stampo mafioso. La società degli individui, 2021. hal-03510051v1

**HAL Id: hal-03510051**

**<https://hal.science/hal-03510051v1>**

Submitted on 13 Dec 2023 (v1), last revised 19 Dec 2023 (v2)

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives 4.0 International License

## **Intenzione e complicità nel crimine di stampo mafioso<sup>1</sup>**

**Deborah Puccio-Den**

Come si costituisce la prova del crimine di stampo mafioso e che parte gioca l'intenzionalità nella determinazione della complicità? Per rispondere a questa domanda saranno qui utilizzate fonti giuridiche e giudiziarie (da testi legislativi ad atti di processi) riguardanti Cosa Nostra, poiché è questa l'associazione che ha ispirato i giuristi e i politici che intrapresero la qualificazione della 'mafia' come fenomeno criminale.<sup>2</sup> Se il concetto di intenzione è primordiale nella definizione del "delitto di associazione mafiosa" quale introdotto nel codice penale italiano nel 1982 con la legge Rognoni-La Torre,<sup>3</sup> essa occupa ugualmente un ruolo centrale nelle categorie giuridiche elaborate ulteriormente per reprimere un insieme di comportamenti e condotte che, seppure non implicano una partecipazione piena a crimini mafiosi in senso stretto, contribuiscono al propagarsi e al rinforzarsi della "mafia" come fenomeno criminale (dal "concorso esterno" al "favoreggiamento").<sup>4</sup>

L'osservazione etnografica del processo "Aiello + 14"<sup>5</sup> nelle sue diverse fasi (dall'inchiesta preliminare alle udienze) mi ha resa partecipe delle difficoltà incontrate dai procuratori antimafia quando devono costituire i capi di imputazione per muovere un'accusa contro i presunti autori di crimini mafiosi, di forme di complicità o di condotte di sostegno attivo e volontario all'associazione Cosa Nostra. La scelta di questo processo si giustifica precisamente perché esso ha messo in gioco tutte le forme di imputazione per "mafia" dando luogo ad un'ampia dissertazione giuridica<sup>6</sup> su ciò che distingue "in fatto e in diritto" il delitto di "partecipazione all'associazione mafiosa" dal "concorso esterno" e dal "favoreggiamento"

---

<sup>1</sup> Questo testo è la traduzione rimaneggiata e ridotta dell'articolo D. Puccio-Den, «L'intentionnalité dans le crime de mafia», *Cahiers d'anthropologie sociale*, 13, 2016, pp. 21-39. Traduzione inglese: D. Puccio-Den, *On Intentionality in Mafia Crimes*, in Y. Ben-Hounet, D. Puccio-Den, a cura di, *Truth, Intentionality and Evidence. Anthropological approaches to Crime*, Routledge, New York 2017, pp. 63-76.

<sup>2</sup> Per una descrizione del contesto storico e dei dibattiti parlamentari che hanno preparato la promulgazione della legge che definì la 'mafia' come 'delitto', cfr. C. Ruta, *Pio La Torre legislatore contro la mafia. Interventi e discorsi parlamentari*, a cura di, Edizioni di storia e studi sociali, Roma 2014.

<sup>3</sup> Per una ricca elaborazione a proposito della dottrina e della giurisprudenza su questioni relative a questo tipo particolare di delitto associativo, cfr. G. Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè Editore, Milano 2008.

<sup>4</sup> Sulla questione delle frontiere tra le differenti categorie penali che definiscono il delitto di mafia, cfr. C. F. Grosso, *La contiguità alla mafia tra partecipazione, concorso in associazione e irrilevanza penale*, in G. Fiandaca, S. Costantino, a cura di, *La mafia, le mafie, tra vecchi e nuovi paradigmi*, Laterza, Bari 1994, pp. 192-216.

<sup>5</sup> Ringrazio sentitamente il procuratore della repubblica di Messina, Maurizio De Lucia, che fu uno dei pubblici ministeri al "processo Aiello" (2005-2008), per l'aiuto fornito alle mie ricerche, non solo grazie ai preziosi materiali messi a mia disposizione una volta usciti dal segreto di istruzione, ma anche per avermi accordato diverse discussioni e fornito utilissime chiavi interpretative.

<sup>6</sup> Mi riferisco qui alla sentenza del 18 gennaio 2008, redatta dal giudice Vittorio Alcamo.

semplice o “aggravato” dal fatto che quest’ultimo è stato prestato ad un’associazione “mafiosa”. Le divergenze di opinione in seno alla DDA (divisione distrettuale antimafia) di Palermo hanno generato vive controversie echeggiate dalle aule del tribunale, luoghi deputati alla costituzione della prova da quando la riforma del codice di procedura penale del 1989 ha introdotto un sistema di tipo accusatorio, fondato sul dibattimento e non sul momento istruttorio del processo.<sup>7</sup> Queste argomentazioni giuridiche, incentrate sull’intenzione o la “coscienza” del crimine mafioso e delle forme di complicità al crimine mafioso, saranno messe in parallelo con le concezioni e pratiche mafiose del crimine, quali ricostituite attraverso le testimonianze di alcuni “pentiti”<sup>8</sup> della mafia siciliana. In questo modo, avremo una duplice prospettiva, interna e esterna, sulla questione dell’intenzione, della coscienza del crimine mafioso e delle forme di complicità da esso generate.

### **Delitti di mafia e intenzionalità**

La questione dell’intenzione è stata al centro dei dibattiti che hanno preceduto e accompagnato l’elaborazione giuridica del delitto di associazione mafiosa. L’investigatore, il magistrato e il legislatore si trovarono di fronte a fatti criminali i cui moventi restavano oscuri non solamente perché coperti dalla cosiddetta “omertà”, ma anche in virtù della modalità stessa in cui i crimini venivano perpetrati dai mafiosi, e cioè dissociando il mandante dall’esecutore del delitto.<sup>9</sup> La repressione del fenomeno mafioso, se si voleva efficace, non poteva limitarsi alla punizione degli atti criminali in quanto tali, ma doveva prefiggersi l’obiettivo di risalire fino all’intenzione assassina, ricostituendo il legame materiale e logico tra colui che aveva ordinato un’azione delittuosa e colui che l’aveva effettivamente eseguita.

Questa dissociazione non è semplicemente una misura di precauzione, una mera strategia di depistaggio delle inchieste antimafia per occultare il movente dell’assassinio. I colloqui avuti con quattro “pentiti” di Cosa nostra mi hanno insegnato che la capacità di obbedire agli ordini ricevuti effettuando azioni delittuose senza intenzioni né ragioni personali è una predisposizione richiesta al candidato a Cosa Nostra. Prima ancora che il novizio sia formalmente “combinato”<sup>10</sup>, le qualità che ne faranno un vero “uomo d’onore” sono messe alla prova di atti delittuosi da compiere senza mostrare la minima esitazione, e soprattutto senza porre nessuna domanda. La complicità non è alimentata dallo scambio di parole o di confidenze, dalla condivisione di veri e propri segreti, ma dal silenzio e dal tacito assenso a quanto silenziosamente domandato. Nell’apprendistato silenzioso del crimine, il futuro associato alla “mafia” rinuncia a esercitare il suo senso del discernimento e si prepara a vivere la sua appartenenza Cosa Nostra come un “assoggettamento” o una forma di cieca complicità.

---

<sup>7</sup> Giovanni Falcone, giudice istruttore di grandi processi antimafia come il «processo Spatola» e il Maxiprocesso, ha dedicato pagine memorabili all’applicazione di questa riforma e al suo impatto sulla lotta contro la mafia. Cfr. G. Falcone, *Interventi e proposte (1982-1992)*, Sansoni, Milano 1994.

<sup>8</sup> Ho potuto ad oggi intrattenermi con quattro “pentiti” della mafia siciliana presso il Servizio Centrale di protezione dei testimoni e collaboratori di giustizia, a Roma, tra il novembre 2009 e il dicembre 2010.

<sup>9</sup> Gli interventi del giudice istruttore Rocco Chinnici puntano il dito su questa dissociazione operante nel crimine mafioso e sulla conseguente difficoltà per costituire la prova di mafia. Cfr. L. Zingales, *Rocco Chinnici, l’inventore del pool antimafia*, Limina, Arezzo 2006.

<sup>10</sup> Termine che in gergo mafioso significa “iniziato”. Sul rito di iniziazione di Cosa Nostra, cfr. D. Puccio-Den, *Di sangue e d’inchostro. Vincolo mafioso e religiosità*, in T. Calì, L. Ceci, a cura di, *L’immaginario devoto tra mafia e antimafia. Riti, culti e santi*, Viella (Sanctorum. Scritture, pratiche, immagini), Roma 2017, pp. 115-132 (<https://www.viella.it/libro/9788867285167/3919>).

Salvatore Cucuzza<sup>11</sup> ricorda di aver effettuato il suo primo omicidio prima ancora di essere formalmente introdotto nell'associazione mafiosa, e di avere freddamente e ciecamente sparato su un venditore ambulante di frutta e verdura nel quartiere palermitano della Noce senza sapere esattamente, e nemmeno confusamente, perché bisognasse ucciderlo. Il "pentito" riesce a dissociarsi dalle azioni delittuose compiute in passato giustificandole per il fatto di non averle compiute nel proprio interesse, ma in quello di Cosa Nostra, e in nome di valori e ideali nei quali « credeva ». Questo quanto affermato da Salvatore Cucuzza che, pur avendo ucciso con le proprie mani decine di persone, si vantava di non aver mai rubato una lira per sé nelle casse di Cosa Nostra. La complicità si ammanta nel velo della condivisione di comuni ideali, almeno fino a quando questi ultimi sono rigettati come « falsi ». Ma questa giustificazione morale, immersa in un sentire religioso tipico del mondo cristiano, con le sue figure di "convertiti" e di "rinnegati"<sup>12</sup>, non è evidentemente valida nell'ambito di un processo in cui l'imputato deve rispondere delle proprie azioni come individuo responsabile. Dal punto di vista della legge, una persona può eseguire un'azione "intenzionalmente" senza aver mai scelto, deciso o avuto l'intenzione di compierla.<sup>13</sup> Il mafioso si trova quindi a dover rispondere di fronte alla giustizia di atti compiuti « senza intenzione », cioè senza che il suo volere fosse in gioco, avendole compiute per volere di altri. Siamo quindi di fronte a due concezioni distinte della complicità: quella della legge, che ritiene gli individui responsabili degli atti che hanno compiuto su ordine di altri, e quella di Cosa Nostra, che deresponsabilizza gli individui portandoli a commettere gli atti più disumani che possano esistere su ordine di altri – e al limite, su ordine di Dio, se si spinge la catena di comando fino al suo estremo, come lo faceva per esempio Bernardo Provenzano invocando la Divina Provvidenza come ispiratrice di tutte le azioni da lui compiute e istigate.<sup>14</sup>

Quando il mafioso si trova dinanzi alla legge, e quindi dinanzi a una nuova concezione della complicità, della colpa e della responsabilità, può scegliere di abiurare la sua antica fede, e in questo caso diventerà un "pentito" con tutta la risonanza religiosa che si può dare a questo termine.<sup>15</sup> Tuttavia la falsità di un valore o di una credenza come l'illusorietà di un desiderio non impedisce che questi possano costituire una ragione che spieghi un'azione<sup>16</sup> permettendo la sua attribuzione a un autore. Così il mafioso, che si sia "pentito" oppure no, che abbia avuto oppure no "l'intenzione" di uccidere un uomo, e cioè, dal suo punto di vista, una ragione personale per farlo, dal momento in cui uccide un uomo "intenzionalmente", e cioè, dal punto di vista della legge, mettendo in atto un progetto cosciente di assassinio, è ritenuto responsabile dei propri atti e deve quindi risponderne di fronte alla giustizia, anche se la mancanza di un movente plausibile da parte dell'esecutore del crimine deve condurre gli

---

<sup>11</sup> Ho incontrato il "pentito" Salvatore Cucuzza (deceduto nel 2014) – che aveva fatto parte del gruppo di fuoco di Totò Riina e della commissione o "cupola" della mafia – nel novembre 2009.

<sup>12</sup> Questo parallelismo tra "pentiti" e altre figure di "rinnegati" o "convertiti", che si innesta nella trasfigurazione simbolica della lotta contro la mafia in "crociata" contro gli Infedeli, è ampiamente sviluppato in D. Puccio-Den, *Les Théâtres de "Maures et Chrétiens". Conflits politiques et dispositifs de réconciliation*, Brepols, Turnhout 2009.

<sup>13</sup> Come lo sottolinea anche il filosofo D. Davidson, *Actions et événements*, Presses Universitaires de France, Parigi 2008, p. 106.

<sup>14</sup> Cfr. D. Puccio-Den, *Di sangue e d'inchiostro*, art. cit.

<sup>15</sup> Come lo fece Leonardo Vitale, "pentito" *ante litteram*, cioè prima ancora che questa categoria giuridica fosse disponibile per i "mafiosi", che "convertito alla fede del vero Dio", confessò i suoi crimini alla polizia e fu rinchiuso in un manicomio per dieci anni. Cfr. D. Puccio-Den, *Être un "repenti" de la mafia, entre droit et religion (Italie, 1973-2013)*, in Y. Ben Hounet, S. Lefranc, D. Puccio-Den, a cura di, *Justice, religion, réconciliation*, L'Harmattan, Paris 2014, pp. 95-108.

<sup>16</sup> D. Davidson, *Actions et événements*, p. 120.

investigatori a ricercare altrove le radici recondite della sua azione delittuosa, ricostruendo tutta la rete di complicità che l'ha resa possibile.

### **La prova di mafia**

L'articolo 416 bis introdotto nel codice penale italiano con la legge Rognoni-La Torre del 1982 per definire il *delitto di associazione mafiosa* prevede una pena di prigione della durata da tre a cinque anni per tutti coloro che aderiscono a organizzazioni di questo tipo. Ciò che viene sanzionato è l'adesione in sé all'organizzazione mafiosa, in quanto essa implica già l'intenzione di nuocere alla società quand'anche nessun atto nocivo (furto, commercio illecito, aggressione, omicidio, attentato) non venisse a concretizzarne gli obiettivi malefici. È il legame complice ad essere quindi punito in quanto tale.

Il principio che l'associato alla mafia sia punito in quanto tale, non tanto per la sua partecipazione materiale a tal o tal altro atto criminale, ma in virtù della sua vocazione al crimine, in qualche modo implicita al fatto stesso di associarsi ad un'organizzazione mafiosa, è in concordanza con il tipo di impegno o di "contratto" al quale sottoscrive il "mafioso" che, in occasione del rito iniziatico, si dichiara pronto ad adoperarsi per Cosa Nostra, effettuando azioni delittuose laddove necessario, sottomettendosi integralmente all'associazione mafiosa e dandole priorità su ogni altro tipo di legame associativo. La complicità prende qui la forma della soggezione o dell'*assoggettamento*, com'è detto anche nella legge Rognoni-La Torre che riconosce in quest'ultimo uno dei tre comportamenti o *condotte tipiche* che definiscono il "mafioso". Tale legge si fondava sulla conoscenza approfondita della mafia e dei suoi *metodi* che poteva avere un politico siciliano vicino al "popolo" come il segretario del Partito Comunista Pio La Torre, che la concepì pagandone lo scotto con la vita; ma non si basava sulle conoscenze acquisite dall'interno dell'universo mafioso, come fu possibile solo ulteriormente, grazie alle testimonianze rilasciate dai "pentiti" della mafia. Questi ultimi dovettero ricostruire nei minimi dettagli, per ottenere lo statuto di "collaboratori di giustizia" e la protezione dello stato per loro e i loro familiari che ne deriva, i legami logici di fatti dei quali erano stati complici diversi anni (a volte persino parecchi decenni) addietro. Fu chiesto loro non solo di descrivere i fatti delittuosi ai quali avevano assistito in quanto complici o che ricordavano essendone stati gli esecutori materiali, ma anche di esplicitare i retroscena e le intenzioni criminali a monte. Tuttavia queste ultime non erano sempre esplicitate per il periodo in cui i crimini erano stati compiuti, poiché gli *uomini d'onore* vivevano in questo momento storico della loro vita sottoposti ad un altro regime di azione e di parola che imponeva loro di non conoscere (e in ogni caso di non domandare mai) l'intenzione o la ragione degli atti che venivano loro delegati.

La conseguente e già menzionata difficoltà di stabilire la prova dei fatti di mafia ha favorito con il tempo, quando ciò divenne possibile, il ricorso a nuove strategie probatorie e a nuove tecniche investigative che poterono avvantaggiarsi del progresso tecnologico della fine del secolo scorso, utilizzando come strumenti alternativi di prova le intercettazioni telefoniche e le intercettazioni ambientali, queste ultime ottenute situando microspie nei luoghi di incontro degli "uomini d'onore". Attraverso questi mezzi, i legami di complicità furono stabiliti non sulla base della sempre discutibile testimonianza di altri complici, a volte discreditati dal loro stesso passato criminale, ma dell'inoppugnabile verità delle interazioni registrate all'interno e all'esterno del sodalizio mafioso, analizzate avvalendosi anche del supporto scientifico dello

studio dei *networks*.<sup>17</sup> Ciò permise di appurare quello che si sapeva da tempo: che i “mafiosi” intrattenevano rapporti di complicità con persone non formalmente affiliate alla mafia ma che contribuivano a rinforzarne il potere. Questa constatazione, per quanto fondata su dati oggettivi, fu foriera di numerose controversie, scaturite all’interno dei diversi uffici incaricati di investigare su delitti di stampo mafioso, in particolare quando tali delitti erano da imputare a eminenti rappresentanti delle professioni liberali e del mondo politico.

### **Il processo “Aiello + 14”**

Il processo “Aiello + 14” presenta il doppio vantaggio di offrire un insieme di personaggi (diciannove in tutto) che occupano tutto lo spettro dell’accusa di mafia – dal delitto di *partecipazione all’associazione mafiosa* al *concorso esterno* e al *favoreggiamento aggravato*, aggravato dal fatto di essere stato offerto all’organizzazione mafiosa. Tale processo fu per uno dei suoi principali imputati – l’allora presidente della regione siciliana Salvatore Cuffaro – all’origine di una controversia giudiziaria sulla pertinenza del ricorso all’uno o all’altro capo di imputazione, suscitando un ricco dibattito su queste stesse categorie giuridiche lungo tutta la fase preparatoria. L’amministrazione della prova dibattimentale durante le udienze ha approfondito ognuna di queste modalità del crimine associativo incarnate dagli imputati, che dispiegano tutte le figure della complicità mafiosa. La diversità sociale delle persone sotto accusa rivela un intrico di legalità e di illegalità che coinvolge il mondo della politica, dell’impresa, della polizia (antimafia!) e dell’amministrazione pubblica. Tuttavia la contiguità diventa un fatto di rilevanza penale quando i presunti complici sono ritenuti “coscienti” delle proprie azioni: ma fino a che punto gli imputati erano consci di aver favorito con i propri comportamenti un’associazione criminale di stampo mafioso?

Il “processo Aiello” scaturisce da un’inchiesta giudiziaria aperta nel 1999 da Gaetano Paci<sup>18</sup>, procuratore della DDA (Divisione del Distretto Antimafia) di Palermo. Alcune microspie nascoste nel salone di Giuseppe Guttadauro – medico e capomafia del quartiere palermitano di Brancaccio, già condannato per “delitto di associazione mafiosa” – fanno emergere una serie di estorsioni, omicidi e malversazioni che riconnettono l’economia e la politica dell’isola siciliana alla mafia. Ma l’inchiesta, chiamata Operazione Ghiaccio, si interrompe prematuramente: allertato dal presidente della regione, il Dottor Guttadauro sospende visite, consulenze e conversazioni nel suo “salotto”.

Nel corso di un’inchiesta parallela, cominciata nel 2002, le rivelazioni del “collaboratore di giustizia” Antonino Giuffrè conducono a identificare nel costruttore edile Michele Aiello, medico anche lui e proprietario di diverse cliniche in Sicilia, un uomo “vicino” dell’allora capo di Cosa Nostra, Bernardo Provenzano, come di altri capi mafiosi ricercati dalla polizia. Anch’egli informato da Cuffaro delle investigazioni a suo carico, Aiello riesce a sottrarsi alle intercettazioni telefoniche grazie all’aiuto di due tecnici specializzati che lavorano per i servizi della DIA (Direzione Investigativa Antimafia): Giuseppe Ciuro e Giorgio Riolo.

---

<sup>17</sup> Citiamo come esempio di transfert di competenze scientifiche lo studio del criminologo Paolo Campana su un *network* legato alla camorra napoletana, stabilito a Aberdeen, studio effettuato tramite l’utilizzazione di un cospicuo stock di intercettazioni telefoniche analizzate con strumenti di modellizzazione matematica. Cfr. P. Campana, *Eavesdropping on the Mob: the Functional Diversification of Mafia Activities Across Territories*, “European Journal of Criminology”, VIII, 3, 2011, pp. 213-228.

<sup>18</sup> Ho avuto diversi colloqui a Palermo con il sostituto procuratore Gaetano Paci, che colgo qui l’occasione di ringraziare tanto per la sua disponibilità che per la sua fiducia.

Aiello, Ciuro e Riolo sono arrestati il 5 novembre 2003, il primo con l'accusa di "partecipazione all'associazione mafiosa Cosa Nostra", gli altri due per "concorso esterno all'associazione mafiosa Cosa Nostra". Il presidente resta a piede libero per mancanza di un accordo in seno alla DDA di Palermo sul capo di imputazione da impugnare: i procuratori Michele Prestipino, Antonino Di Matteo e Maurizio De Lucia propongono l'accusa di *favoreggiamento aggravato*, categoria giuridica in cui "l'aiuto a sottrarsi alle inchieste giudiziarie" (articolo 378 del codice penale) ha come circostanza aggravante il fatto di essere stato fornito all'associazione mafiosa (416 bis); Gaetano Paci sostiene che accusare Salvatore Cuffaro di *concorso esterno* sarebbe ben più pertinente ed efficace. Prima di tutto si tratta di un delitto per il quale non è necessario provare la specifica volontà di "favoreggiare" l'associazione mafiosa tutta intera, ma è sufficiente dimostrare la "coscienza" di aiutare l'organizzazione con un contributo anche puntuale – laddove per il "favoreggiamento aggravato" è necessario dimostrare che tale contributo è stato fornito con l'intento specifico di aiutare la mafia. Diversa l'argomentazione di Maurizio De Lucia sui due capi di imputazione: vista la pertinenza giuridica del "favoreggiamento aggravato" per descrivere gli atti imputati al presidente della regione, il ricorso al "concorso esterno" – una categoria giuridica di più ampio spettro, di certo con conseguenze più gravi sul piano penale e patrimoniale, ma anche con un preciso contenuto politico quando si evochi la complicità fornita dall'esterno all'associazione mafiosa dal presidente della regione siciliana – rischierebbe di far fallire l'intero processo, come era già stato il caso per il processo intentato ad Andreotti, con considerevoli costi, in termini di consenso, per la giustizia antimafia, per l'immagine stessa della magistratura (da sempre nel mirino dell'accusa di "politizzazione") e più in generale per la lotta contro la mafia.

Coloro che vorrebbero impugnare il "concorso esterno" (poiché a poco a poco Gaetano Paci viene affiancato da altri magistrati che condividono la sua stessa posizione, fino a costituire un fronte opposto ai procuratori incaricati del processo "Aiello + 14") sostengono che il "favoreggiamento aggravato" non si addice al caso in quanto non tiene conto di tutta l'estensione dell'azione imputata. Il fatto che un personaggio politico del calibro del presidente della regione siciliana "aiuti" "uomini d'onore" notori a sottrarsi alle inchieste giudiziarie a loro carico produce un potente effetto di rinforzamento, e persino di legittimazione dell'associazione mafiosa. Senza contare le conseguenze sul piano della giustizia dell'aver bloccato un'inchiesta giudiziaria di grande rilievo che avrebbe senz'altro portato all'arresto di numerosi individui compromessi con Cosa Nostra (financo del suo capo, Bernardo Provenzano)<sup>19</sup>. Tutte ragioni queste che domanderebbero di qualificare il contributo di Cuffaro come "concorso esterno all'associazione mafiosa Cosa Nostra".

Mentre il procuratore Paci fu estromesso dall'inchiesta, il procuratore Antonino Di Matteo, che ne condivideva le posizioni, finì col dissociarsi dal processo "Aiello + 14" per intraprendere una nuova azione giudiziaria a carico del presidente della regione: il "Cuffaro bis". Prosciolto dall'accusa di "concorso esterno in associazione mafiosa" con la motivazione che un individuo non può essere accusato di due cose differenti per gli stessi fatti ("*ne bis in idem*"), Cuffaro fu inizialmente condannato a cinque anni di prigione per "favoreggiamento semplice": secondo la corte, il presidente della regione avrebbe aiutato "alcuni mafiosi" a sottrarsi alle inchieste a loro carico senza voler favoreggiare l'associazione mafiosa in senso lato. Nel gennaio 2010, la circostanza aggravante fu riconosciuta dalla corte di appello, che aumentò la pena da cinque a otto anni. Questa condanna fu confermata in Cassazione nel

---

<sup>19</sup> Bernardo Provenzano fu in realtà catturato l'11 aprile 2016 in seguito all'inchiesta di polizia condotta dai magistrati del fronte Prestipino/De Lucia.

gennaio 2011, quando Salvatore Cuffaro fu riconosciuto colpevole di “favoreggiamento aggravato” in quanto “cosciente di aver favoreggiato l’associazione mafiosa Cosa Nostra”.

### **Complicità e coscienza del crimine di mafia**

La sentenza del processo “Aiello + 14” è un documento di 1.594 pagine che rievoca lo svolgimento del processo e riprende le principali motivazioni che hanno condotto alla condanna degli imputati. Mi limiterò a riportare alcuni elementi utili per capire in che termini vengano qualificate le differenti forme di complicità mafiosa da un punto di vista giuridico e giurisprudenziale rispetto alla questione della “coscienza del crimine di mafia”.

Il delitto di “partecipazione all’associazione mafiosa”, sottolinea la sentenza<sup>20</sup>, ha due versanti: un versante oggettivo, che implica l’inserzione strutturale di un individuo nell’organizzazione criminale (per esempio mediante la sua formale iniziazione), e un versante soggettivo, che implica l’*affectio societatis scelerum*, cioè «la consapevolezza del soggetto di avere assunto un vincolo associativo criminale che permane aldilà degli accordi particolari relativi alla realizzazione dei singoli episodi delittuosi» (“Sentenza Alcamo” p. 44). La corte si riserva quindi la possibilità di attribuire questo delitto a individui per i quali la prova dell’affiliazione formale a Cosa Nostra non è stata acquisita: «Quello, cioè, che ha rilevanza non è che l'accordo venga consacrato in atti di costituzione, statuto, regolamento, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma che in conseguenza delle manifestazioni di volontà dei singoli si realizzi, di fatto, l'esistenza della struttura prevista dalla legge e, una volta costituita l'associazione, il contributo apportato dal singolo si innesti nella struttura associativa ed in vista del perseguimento dei suoi scopi» (“Sentenza Alcamo”, p. 43). Mettendo da parte i criteri interni all’associazione mafiosa, la legge giudica le condotte che materializzano il legame associativo e il disegno criminale che lo sottende, oltre che la coscienza dell’esistenza di questo legame che va aldilà della sua concreta e puntuale realizzazione.

Alcuni giuristi hanno affermato che la legge Rognoni-La Torre contiene tautologicamente la prova dell’esistenza della mafia<sup>21</sup>. Impugnare l’articolo 416bis significa provare il suo permanere «tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere associato all’attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente ed al di fuori della effettiva commissione dei singoli reati programmati» (“Sentenza Alcamo”, p. 44). Si potrebbe dire che i magistrati concepiscono l’associazione mafiosa allo stesso modo in cui gli antropologi concepiscono la parentela: «A permanent system of kinship that extends through time and that slots people into roles that have permanence and fixity».<sup>22</sup> Tuttavia, nel delitto di partecipazione, oltre alla «coscienza e volontà di apportare quel contributo richiesto dalla norma incriminatrice», ci vuole anche la consapevolezza «di partecipare e di contribuire attivamente con esso alla vita di un’associazione, nella quale i singoli associati, con pari coscienza e volontà, fanno convergere i loro contributi, come parte di un tutto, alla realizzazione del programma comune, divenuto, così, “causa comune” dell’agire del singolo e dell’ente» (“Sentenza Alcamo”, p. 45). Ciò costituisce una differenza di rilievo rispetto alla parentela che invece “trascende” ogni nozione di intenzione e volontà: «If incest occurs, harm

---

<sup>20</sup> Le citazioni che seguono sono tratte dalla sentenza del processo “Aiello + 14”, redatta dal presidente estensore Vittorio Alcamo, datata del 18 gennaio 2008. Mi riferirò d’ora in poi a questo atto come “Sentenza Alcamo”.

<sup>21</sup> G. Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè Editore, Milano 2008.

<sup>22</sup> R. Astuti, M. Bloch, *The causal cognition of wrong doing: incest, intentionality, and morality*, “Frontiers in Psychology”, 136, 6, 2015, p. 4.



will follow irrespective of whether it was committed intentionally or not» (*Ibidem*). Ma come dimostrare la coscienza e l'intenzione del crimine mafioso, e cioè che un atto specifico e limitato nel tempo possa contribuire al permanere del legame complice?

Le argomentazioni della difesa, quando avanza che l'imputato abbia effettivamente partecipato all'associazione mafiosa ma senza saperlo, senza avere coscienza della gravità dei propri atti complici, sono rigettate sulla base di una *verità* ormai considerata di patrimonio comune: «A ben vedere, infatti, la diffusione delle molteplici acquisizioni giudiziarie e delle notizie di cronaca relative alla vita ed all'attività di cosa nostra è stata tale almeno negli ultimi venti anni che nessuno può seriamente sostenere di non conoscerne l'esistenza, le modalità operative e gli scopi illeciti. Ciò comporta che l'aderire sotto qualunque forma a tale associazione fornendo in suo favore un contributo significativo e rilevante, rappresenta una consapevole forma di accettazione delle regole e di condivisione delle finalità di cosa nostra» (“Sentenza Alcamo”, p. 54). «La verità è che “cosa nostra” ha, sin dalle sue origini, stabilito un continuativo rapporto con settori inquinati della politica e dell'imprenditoria allo scopo di fare affari, di controllare il territorio e di mantenere soggiogate le forze vive e dinamiche della Sicilia» (“Sentenza Alcamo”, p. 79), e che sta ai magistrati, come esperti conoscitori non solo delle sottigliezze della legge e della giurisprudenza ma anche delle sfumature della psicologia e della morale, «delineare nettamente ciò che costituisce soggezione, sopportazione, accettazione consapevole ovvero adesione rispetto all'esistenza ed all'operato di “cosa nostra”» (*Ibidem*).

Veniamo ora al “concorso esterno” e alla diversità dei ruoli tra chi “partecipa” all'associazione mafiosa e chi vi “contribuisce” dall'esterno. Il primo interviene al livello della *fisiologia* della mafia, agisce sulla sua struttura; il secondo fornisce un apporto che può essere puntuale, temporaneo e limitato a una sola ed unica azione, azione che diventa delittuosa per il fatto stesso di contribuire al mantenimento e al rafforzamento dell'organizzazione – anche se alcuni giuristi hanno fatto notare la contraddizione *in terminis* e la differenza ontologica tra un delitto permanente e un comportamento che non si protrae nel tempo<sup>23</sup>. Ma se l'atteggiamento psicologico è differente, tra volontà di contribuire puntualmente all'associazione mafiosa e desiderio di fornire un proprio contributo stabile e perenne alla realizzazione degli obiettivi della *societas sceleris*, il grado di coscienza contenuto nella singola azione è il medesimo. L'unica differenza consiste nel fatto che, mentre «il reato associativo si realizza nell'essere e sentirsi parte dell'associazione» (“Sentenza Alcamo”, p. 57), «la manifestazione di volontà criminosa del concorrente esterno si esaurisce nel momento della sua espressione» (*Ibidem*, p. 64). La complicità in seno al reato associativo o al “concorso esterno” si esplica in due forme distinte: l'associato mette in atto una «condotta tipica» del suo essere, che lo caratterizza in quanto tale, ontologicamente; per il contributore invece si tratta di una «condotta atipica» (*Ibidem*, p. 65-66), che definisce una sola delle sue azioni nell'immenso flusso della vita, ma «con la volontaria consapevolezza che la sua azione contribuisce all'ulteriore realizzazione degli scopi della *societas sceleris*» (*Ibidem* p. 84). «Egli “sa” e “vuole”, afferma il magistrato, che il suo contributo sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio» (*Ibidem*, p. 114). Possiamo immaginare quanto sia difficile per l'uomo del tribunale provare giuridicamente quello che un individuo “sa” e “vuole” nel suo foro interiore...

Il “favoreggiatore” invece stabilisce un rapporto di complicità con la mafia puntuale e funzionale all'elusione delle inchieste giudiziarie a carico dei “mafiosi”. In realtà, è tutto il

---

<sup>23</sup> Su questo tema, cfr. Grosso, C. F. *La contiguità alla mafia*, art. cit.

rapporto mafia/Stato che viene alterato, come spiega l'estensore della sentenza del processo "Aiello + 14", che citiamo qui in estenso anche a riprova del carattere prezioso e insostituibile di questo tipo di documenti per ogni ricerca antropologica sulla mafia<sup>24</sup>:

[...] Il tema delle fughe di notizie su indagini riservate e coperte dal segreto investigativo e/o istruttorio, per buona parte presente tra quelli oggi all'esame del Collegio, non è per nulla una novità nella storia di "cosa nostra".

A ben vedere, anzi, esso costituisce uno dei fili conduttori che caratterizza la vita di questa organizzazione sin dai tempi più remoti e rappresenta un ulteriore aspetto dell'intreccio tra politica-affari-mafia ed economia che si sta esaminando.

Basti pensare, addirittura, alle vicende del c.d. rapporto Sangiorgi, stilato dal Questore di Palermo Ermanno Sangiorgi tra il 1898 ed il 1900.

Già da allora risultava chiara l'esistenza di fughe di notizie riservate da parte di apparati infedeli dello Stato e la copertura fornita a "cosa nostra" da importanti esponenti del mondo politico ed istituzionale.

E' fin troppo agevole ritenere che, anche e soprattutto grazie a questa intricata e sottile rete di fiancheggiatori e conniventi istituzionali, l'organizzazione mafiosa sia riuscita ad apparire invincibile ed onnipotente ed i capimafia latitanti imprendibili e quasi leggendari.

Se è vero, infatti, che la conoscenza è potere, senza dubbio alcuno il potere di "cosa nostra" nel corso degli anni si è notevolmente accresciuto anche grazie alla sua capacità di infiltrarsi all'interno degli apparati statali e di carpire notizie riservate da parte di rappresentanti infedeli delle istituzioni.

In tal modo possono spiegarsi anche alcuni fatti eclatanti come il perdurare per decenni dello stato di latitanza di alcuni boss, l'esistenza di delitti irrisolti a distanza di lungo tempo e la preventiva conoscenza di indagini ed iniziative investigative da parte delle Autorità.

Ad ulteriore riprova di tale assunto vale la pena di notare come, in questi ultimi anni, alcuni soggetti con incarichi istituzionali sono stati condannati e/o giudicati per essersi messi a disposizione di "cosa nostra" ovvero di suoi singoli esponenti.

Poliziotti, carabinieri, magistrati, uomini politici, funzionari ed amministratori pubblici sono stati variamente giudicati nel tempo proprio per questo tipo di responsabilità, a dimostrazione di quanto importante possa essere per un "contropotere" come "cosa nostra" il poter disporre della compiacenza di uomini apparentemente schierati sul fronte opposto.

Il presente processo, dunque, si innesta in un solco che sotto l'aspetto fattuale è assai risalente nel tempo ma che quasi mai è stato possibile ricostruire in un modo così attento e puntuale. ("Sentenza Alcamo", p. 125-126).

Risulta quindi estremamente difficile differenziare all'interno di «questa intricata e sottile rete di fiancheggiatori e conniventi istituzionali» le condotte del favoreggiamento "semplice" da quelle del favoreggiamento "aggravato", poiché anche quando l'aiuto viene fornito a un solo membro di un'associazione unitaria e solidale gli effetti di una singola azione si ripercuotono necessariamente su tutta l'organizzazione. I procuratori antimafia devono quindi poter disporre di una visione globale della mafia che consenta loro di connettere il fatto particolare

---

<sup>24</sup> Uno dei principi metodologici del paradigma "Mafiacraft" è che il ricercatore non debba sostituirsi al magistrato o al giurista nel rispondere all'eterna domanda "Cos'è la mafia?", ma analizzare le condizioni alle quali questa domanda è stata posta e le risposte che sono state trovate ad ogni nuovo processo o momento storico. Su questa scelta epistemologica, ed altre riunite in un paradigma, cfr. D. Puccio-Den, *Mafiacraft. How to Do Things with Silence*, "HAU Journal of Ethnographic Theory", IX, 3, 2019, pp. 599-618. Dossier *Colloquium*, con i commenti di Michael Herzfeld, Marco Santoro, Jane Schneider, Harry Walker.

<https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/706546?journalCode=hau>.

con il contesto generale – come lo preconizzava Giovanni Falcone<sup>25</sup> – principio in netto contrasto con la parcellizzazione delle inchieste antimafia (come mostra anche l’esito infelice di uno dei due filoni di inchiesta del “processo Aiello”, il “processo Cuffaro bis”, arenatosi con la sentenza “*ne bis in idem*”).

Ma i giudici antimafia devono anche disporre di competenze morali per poter valutare se l’imputato fosse “cosciente” degli effetti globali delle sue azioni puntuali. Tale valutazione si fonda su una certa concezione dell’essere umano come individuo in pieno possesso delle proprie capacità critiche e analitiche. Ma siamo sicuri che questa concezione sia adeguata quando si applica agli esseri prodotti dalla “mafia”<sup>26</sup>, una struttura di potere e – come la definisce il giurista siciliano nella legge Rognoni-La Torre – di *assoggettamento*? È evidente che la legge non possa stabilire distinzioni e che debba applicarsi per tutti allo stesso modo. Quello che segue è quindi un’analisi antropologica dell’azione criminale che non vuole in nessun modo mettere in discussione la pertinenza delle categorie giuridiche utilizzate per giudicare i fatti di mafia e la loro “coscienza”.

### **L’azione criminale mafiosa**

Nel suo libro sui “dilemmi”, frutto di un anno di osservazioni etnografiche nelle corti di Amsterdam, di Utrecht e di Haarlem, Martha Komter sottolinea l’imbarazzo dei giudici di fronte a imputati che negano i fatti anche in flagranza di reato.<sup>27</sup> Applicando i metodi dell’etnometodologia e dell’analisi linguistica alle interazioni tra le differenti parti implicate nel processo penale olandese, la criminologa sottolinea l’ambivalenza morale degli individui incriminati, che alternano ammissioni di colpevolezza e dinieghi (*Ibidem*, p. 40). Alcuni rammentano di aver compiuto i crimini loro imputati in uno stato di semi-coscienza e descrivono il momento preciso in cui, da attori, sono divenuti spettatori dei loro propri gesti assassini (*Ibidem*, p. 48). Altri affermano di aver realizzato l’atrocità di quello che avevano fatto solamente dopo l’accaduto, proprio in occasione dei racconti retrospettivi suscitati dagli interrogatori (*Ibidem*, p. 53). È dunque possibile ipotizzare che quello che è interpretato, a giusto titolo in un contesto giudiziario, come una strategia difensiva (*Ibidem*, p. 49) – e cioè la reticenza a dire «tutta la verità», la difficoltà di descrivere precisamente ciò che si è fatto e di attribuirvi un senso preciso – derivi anche da una caratteristica peculiare dell’atto criminale come modalità di azione in cui l’individuo si trova in una posizione diversa che quella che occupa nelle attività della vita quotidiana rispetto alla propria “coscienza”, alle proprie risorse cognitive e alle proprie competenze espressive.

I magistrati antimafia, come il giudice estensore della sentenza Aiello, non nascondono a loro volta il proprio imbarazzo: «Spesso, infatti, i confini tra la condizione di mero assoggettamento, di condivisione parziale e temporanea di intenti ed, infine, di adesione

---

<sup>25</sup> Sul “metodo Falcone” e la rivoluzione copernicana dell’inchiesta antimafia da lui fondata (e alla quale “Maficraft” come paradigma teorico e metodologico si rifà), cfr. D. Puccio, *L’ethnologue et le juge. L’enquête de Giovanni Falcone sur la mafia en Sicile*, “Ethnologie française”, XXXI, 1, 2001, pp. 15-27. Traduzione inglese: D. Puccio-Den, *The Ethnologist and the Magistrate. Giovanni Falcone's Investigation into the Sicilian Mafia*. DOI: 10.3917/ethn.011.0015. URL: <https://www.cairn.info/journal-ethnologie-francaise-2001-1-page-15.htm>.

<sup>26</sup> Sulla fabbrica rituale degli “uomini d’onore” attraverso un rito nel quale la responsabilità dell’individuo si fonde nella comunità di sangue creata dal rito iniziatico e rigenerata ad ogni nuovo omicidio, cfr. D. Puccio-Den, *Di sangue e d’inchostro*, art. cit.

<sup>27</sup> M. Komter, *Dilemmas in the Courtroom. A Study of Trials of Violent Crime in the Netherland*, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah 1998, p. 22.

consapevole e volontaria alle regole stabilite da “cosa nostra” risulta difficile da tracciare con sufficienti margini di certezza» (“Sentenza Alcamo”, p. 127). Il loro lavoro, rispetto a quello di altri magistrati come quelli delle corti olandesi che ha osservato Martha Komter, è reso ancora più difficile dal fatto che l’uso minimalista della parola che i “mafiosi” fanno durante tutta la loro vita facilita il diniego o il rifiuto condiviso di parlare di qualcosa che – come a lungo è stato detto della mafia – *non esiste*. La regola del silenzio non solo impone agli “uomini d’onore” di non parlare di ciò che fanno, di non giustificare i propri atti all’esterno, ma non li incita neppure a cercare spiegazioni e giustificazioni dentro loro coscienza. Le azioni silenziosamente compiute restano silenziose anche nell’animo di coloro che le compiono, e persino di coloro che vi assistono in silenzio – come i familiari, che spesso “sanno” ma non dicono nulla, nemmeno a se stessi, di ciò che vedono o intuiscono. Il processo è il luogo in cui il lato *osceno* del crimine è svelato, le intenzioni omicide vengono alla luce, spesso rivelandosi in tutta la loro tragica gravità agli assassini stessi che, nel momento stesso in cui raccontano i propri crimini, danno un significato ad azioni che hanno compiuto «come automi», per conto di altri.

Allo stesso modo in cui, in altre configurazioni studiate dagli antropologi, si considera un’azione rituale come la successione e il *continuum* degli atti verbali e concreti che permettono di portarla a termine, nella concezione giuridica dell’azione criminale mafiosa l’intenzione e l’atto di uccidere, l’ordine dato e la realizzazione del gesto omicida sono indissociabili. Se la prescrizione di un gesto rituale è da considerarsi come la prima azione del “percorso” che condurrà al suo compimento, il primo impulso di uccidere è il primo atto che conduce inesorabilmente all’omicidio. In questo processo di “delega dell’agentività<sup>28</sup>”, il vero autore del crimine è il mandante, poiché l’esecutore non fa altro che rispondere al comando di un’autorità superiore alla quale non può sottrarsi. L’atto verbale che inaugura un omicidio ne è dunque consustanziale, un principio questo che ritroviamo ugualmente nella dottrina giudiziaria e nella concezione mafiosa del crimine. Intenzione e azione criminale sono logicamente riunite se consideriamo la sequenza di un assassinio nella sua integralità, sovrapponendo alla scena del crimine quello che il magistrato antimafia Roberto Scarpinato chiama il suo (lato) *osceno*<sup>29</sup>, ricordandone l’etimologia latina (*ob-scenum*, ciò che resta nascosto perché al di fuori della scena manifesta). Il lavoro dei magistrati antimafia consiste quindi non solo nel dover seguire a ritroso le tracce del sangue e dei propositi sanguinari, e nel dover ricostruire tutta la successione delle *scene* (e delle loro quinte *oscene*) che hanno condotto agli assassini di mafia, ma anche nell’identificare elementi materiali e discorsivi che possano tradursi in prove concrete di complicità mafiosa. Ma come ritrovare la parola iniziale quando l’universo sul quale si investiga è sottomesso alla legge del silenzio?

I giudici antimafia sperimentano la stessa situazione imbarazzante degli antropologi che studiano i riti, altro esempio di azioni che si compiono in modo meccanico, senza conoscerne il senso preciso. I partecipanti al rituale del *puja*, un insieme di offerte e di atti di venerazione molto diffusi nello jainismo, intervistati da Caroline Humphrey e James Laidlaw, tagliano

---

<sup>28</sup> Utilizziamo qui l’interpretazione delle procedure divinatorie nella Sierra Mixe studiate dall’antropologo francese Perig Pitrou, *La divination dans la Sierra Mixe (Mexique) comme forme d’action sur le monde*, in G. L. Lambert et O. Guilhem, a cura di, *Devenir pour agir*, Éditions de l’EPHE, Parigi 2012, pp. 87-109.

<sup>29</sup> Il libro di Saverio Lodato e Roberto Scarpinato, *Il ritorno del principe. La criminalità dei potenti in Italia*, Chiarelettere, Milano 2008, è incentrato sulla tesi che la violenza mafiosa serve precisi interessi e un disegno politico antidemocratico. Roberto Scarpinato, attuale procuratore della repubblica di Palermo, mi ha concesso diversi colloqui nel corso di questi anni. Colui che fu giudice istruttore del processo Andreotti (1993-2003) situa dietro le quinte i mandanti politici degli omicidi mafiosi.

corto affermando che: «*The puja is meaningless*». Per i due antropologi inglesi, quest'affermazione è il punto di partenza di una lunga dissertazione sulla ritualizzazione come modalità dell'azione umana che «*severs the link, present in everyday activity, between the "intentional meaning" of the agent and the identity of the act which he or she performs*»<sup>30</sup>. Dieci anni dopo, l'antropologo cognitivista Maurice Bloch riprende questa discussione analizzando la qualità specifica di quelle azioni, di cui fanno parte anche i riti, che esulano dalla volontà e dall'intenzione di coloro che le eseguono.<sup>31</sup> Questi ultimi, quando gli antropologi, presi dal loro insaziabile desiderio di interpretare, chiedono loro spiegazioni, li rinviano ad altre scene fondatrici o citano altre fonti di autorità. Quest'operazione di "citazione" è un ingranaggio essenziale di quello che Bloch chiama la *deferenza*, identificandovi il meccanismo che governa l'azione rituale. È proprio questa sospensione del senso che getta l'attore in una condizione di non riflessività: «*so that his intentionality, and thus his understanding, disappear or become irrelevant to the text*». Tutto il suo essere è assorbito nel tentativo di cancellarsi; l'agente diventa «trasparente»<sup>32</sup>, mero esecutore di gesti il cui senso gli sfugge (pur sapendo che *esiste*), ricettacolo di interpretazioni elaborate da altri, prima o altrove. A questo punto, gli esegeti, siano essi giudici o antropologi, sono catturati nelle maglie di una missione disperata, alla ricerca di un significato inaccessibile.

Possiamo quindi dire che, da un punto di vista formale, l'implicazione nel crimine mafioso è della stessa natura dell'implicazione nel rituale: «*it results from a positive act of acquiescence in a socially stipulated order*»<sup>33</sup>. Il rito implica, come il crimine mafioso, di sospendere le proprie competenze critiche e di riconoscere un'autorità superiore. Ecco come lo descrive Maurice Bloch: «*a kind of abandonment of the examination of the truth of the quoted statement*», oppure affermando che «*one can assume that what has been said is true without making the effort of understanding*»<sup>34</sup>. L'essenza del rito, come quella dell'agire mafioso, risiede proprio in questo rapporto di sottomissione, se è vero che: «*the degree of ritualisation of action corresponds to the degree to which actions are felt to be stipulated in advance and thereby separated from people's intentions in acting*».<sup>35</sup> I due studiosi precisano d'altronde che le loro analisi antropologiche non valgono solo per i rituali, ma che la loro riflessione sulla "qualità" dell'azione rituale può applicarsi anche ad altri tipi di azioni, come le performance teatrali, i comportamenti convenzionali, i giochi e gli atti eseguiti su ordine altrui<sup>36</sup>. «*Here, as in few other human activities – conclude – the actors both are, and are not, the authors of their acts*»<sup>37</sup>.

I magistrati antimafia che interrogano i "mafiosi" sulle loro azioni criminali ottengono lo stesso tipo di risposte degli antropologi che domandano agli esecutori di atti rituali perché li eseguano: «*We do this because we have been ordered to act in this way*»<sup>38</sup> (Bloch, 2004 : 125). I giudici che cercano "i cervelli" dei crimini mafiosi urtano contro lo stesso muro di incoscienza e imprecisione degli esegeti del rito: «*These apparently frustrating answers,*

<sup>30</sup> C. Humphrey, J. Laidlaw, *The Archetypal Actions of Ritual: A Theory of Ritual Illustrated by the Jain Rite of Worship*, Clarendon Press, Oxford 1994, p. 233.

<sup>31</sup> M. Bloch, *Ritual and Deference*, in H. Whitehouse et J. Laidlaw, a cura di, *Rituals and Memory: Toward a Comparative Anthropology of Religion*, AltaMira Press, Lanham 2004, p. 124.

<sup>32</sup> *Ibidem*, p. 130.

<sup>33</sup> C. Humphrey, J. Laidlaw, *The Archetypal Actions of Ritual*, *op. cit.*, p. 5.

<sup>34</sup> M. Bloch, *Ritual and deference*, *art. cit.*, p. 126.

<sup>35</sup> C. Humphrey, J. Laidlaw, *The Archetypal Actions of Ritual*, *op. cit.*, p. 12.

<sup>36</sup> *Ibidem*, p. 3.

<sup>37</sup> *Ibidem*, p. 5.

<sup>38</sup> M. Bloch, *Ritual and deference*, *art. cit.*, p. 125.

spiega l'antropologo, *combine explicitness concerning deference and awareness or imprecision about who exactly is the originating mind behind the practice*<sup>39</sup>. Questa indeterminazione dell'intenzione è strutturante dell'azione rituale, nella quale: «*It is not possible to identify clearly an original intentional being*». Alla luce di questa teoria del rito, si può capire perché esso si esegua: «*deferring to invisible and indeterminable others*»<sup>40</sup>; ma questo ci permette forse di giustificare gli imputati di “mafia” quando identificano la fonte delle proprie azioni criminali in un'entità astratta e impersonale come Cosa Nostra? Possiamo immaginare lo sforzo titanico dei procuratori che devono ricostruire i moventi dei crimini di mafia: «*Scrutiny of the source of the authority, prosegue Bloch, inevitably leads the inquirer into an endless regress*»<sup>41</sup>, ma come stabilire le responsabilità personali di individui che sdoganano le loro azioni criminali rigettandone l'intenzione su esseri a loro superiori per grado e autorità, fino ad arrivare, come il capo di Cosa Nostra Bernardo Provenzano, a citare Dio come causa prima e cogente di ispirazione del loro operare?<sup>42</sup>

Riprendendo la questione antropologica del fondamento delle “credenze”, Maurice Bloch cita il filosofo Hilary Putman, spiegando che: «*People are almost conscious of the fact that they are constantly relying on the understanding of others and that they normally act in terms of beliefs they do not fully understand, but which they hold valid because of their trust in the understanding of others*»<sup>43</sup>. I magistrati che si trovano a giudicare la complicità nei delitti di mafia valutano comportamenti che si annidano nelle pieghe dell'animo umano occupando zone interstiziali tra coscienza e incoscienza, buona e cattiva fede, sincerità e impostura. Se gli “uomini d'onore”, come la quasi totalità dei “pentiti” che ho intervistato, invocano come giustificazioni delle loro azioni delittuose un insieme di «valori» e «ideali» nei quali dicono di aver «creduto», come giudicare penalmente atti criminali che si fondano su intenzioni altrui? Questa è stata, e continua a essere, la grande sfida dei magistrati antimafia<sup>44</sup>. Per descrivere la credenza nelle entità che intervengono nei riti iniziatici, l'antropologo belga Pierre Smith utilizza queste parole: «*Women and children believe, or are supposed to believe, or at least are supposed to act as if they believed*»<sup>45</sup>. Gli antropologi possono gettare nuova luce su questo spazio del *come se* che l'azione rituale, come quella criminale di stampo mafioso, impiega per *esistere*.

---

<sup>39</sup> *Ibidem*, p. 131.

<sup>40</sup> *Ibidem*, p. 128.

<sup>41</sup> *Ibidem*, p. 131.

<sup>42</sup> Cfr. D. Puccio-Den, *Di sangue e di inchiostro*, art. cit.

<sup>43</sup> H. Putman, *The Meaning of “Meaning”*, in K. Gunderson, a cura di, *Language, Mind and Knowledge*, University of Minnesota Press, Minneapolis 1975, citato da M. Bloch, *Ritual and deference*, art. cit., p. 135.

<sup>44</sup> L. Zingales, *Rocco Chinnici, l'inventore del pool antimafia*, op. cit.

<sup>45</sup> P. Smith, *Aspects of the Organisation of Rites*, in M. Izard et P. Smith, a cura di, *Between Belief and Transgression: Structuralist Essays in Religion, History and Myth*, University of Chicago Press, Chicago 1982, pp. 105-106.